

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r. 115/2002

59 d.p.r.131/1986)



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE I CIVILE**

riunita in camera di consiglio in data 9.09.2026 nelle persone dei signori

Dott. Marco Campagnolo
Dott.ssa Laura Marangoni
Dott. Luigi Selmo

Presidente
Giudice relatore
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale **IN PROPRIO**

n. 156-1/2026 Ruolo P.U.

promosso su istanza depositata in data 13.08.2026

DA

DELIVERY DOC SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE (Cod. Fisc e P.IVA: 04539470270 - Numero REA VE 425428 - PEC: certificata@pec.deliverydoc.it), in persona del suo liquidatore unico Sig. Morassut Roberto (Cod. Fisc. MRSRRT77H10F770I), con sede legale in Motta di Livenza (TV), via del Girone n. 2/B, rappresentata e difesa nella presente procedura dall'Avv. Roberto Cosma (C.F.: CSMRRT78C23D325T – fax: 041 5087543 – PEC: roberto.cosma@venezia.pecavvocati.it) del Foro di Venezia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Spinea (VE), Via Vittorio Alfieri n. 2, giusta procura agli atti

RICORRENTE IN PROPRIO

Il Tribunale

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:

- con ricorso del 13.08.2026 parte ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio, con procura alle liti depositata unitamente al ricorso, sottoscritta dal liquidatore della debitrice, sicchè trattasi di soggetto legittimato ex art. 40, comma 2, CCII ultimo periodo, non ritenendosi necessaria anche la sottoscrizione del ricorso, stante la riferita espressa procura al difensore per la presente iniziativa;

OSSERVA

- Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale, dal momento che il trasferimento del Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) da Venezia-Mestre a Motta di Livenza (TV), via del Girone n. 2/B, è avvenuto in data 10.06.2026, pertanto, ai sensi dell'art. 28 CCII, entro l'anno antecedente al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, come da visura camerale, agli atti
- Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 codice della crisi, dalla documentazione in atti si evince l'intervenuto superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII; e segnatamente si consideri che dalla documentazione contabile, in atti, vi è il superamento delle soglie con riferimento ad attivo, ricavi e debiti;
- Ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che, come da documentazione agli atti e come da dichiarazioni confessorie rese nel ricorso vi sono pacificamente debiti scaduti superiori ad euro 30.000,00;
- la società debitrice ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 39, comma 1, CCII e ha dimostrato di essere una impresa che esercita attività commerciale, avente ad oggetto *“attività, in genere, dirette alla fornitura, realizzazione, gestione e progettazione di servizi di carattere tecnico, commerciale e amministrativo (...)”*;
- nel caso di specie ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dalla documentazione contabile allegata e dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso sulle cause della crisi.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 codice della crisi; deve designarsi quale Curatore della L.G. ai sensi degli artt. 356-358 ccii, un professionista che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di **DELIVERY DOC SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE** (Cod. Fisc e P.IVA: 04539470270), con sede legale in Motta di Livenza (TV), via del Girone n. 2/B, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
- 2) NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Laura Marangoni;
- 3) **NOMINA Curatore la Dott.ssa Patrizia Zaniol**, soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- 5) **FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 16.12.2026 alle ore 11.30**, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII; udienza che verrà celebrata con modalità ordinaria: in presenza;
- 6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
- 7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;

8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;

10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale ed al pubblico ministero;

12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 9.09.2026.

Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Laura Marangoni

Il Presidente
dott. Marco Campagnolo